

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONISTI KINESIOLOGI ITALIANI ASSOCIATI - KinesiA**

**NORME GENERALI**

**ART. 1 – Costituzione e Denominazione – Durata e assenza di lucro – Sede – Democraticità - Logo**

- a) Con il presente Statuto, che modifica lo Statuto del 29 giugno 2018, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Costituzione Italiana, dal Codice Civile e dall'art.2 della Legge 4/2013, si costituisce in data 22 giugno 2024 l'associazione professionale denominata PROFESSIONISTI KINESIOLOGI ITALIANI ASSOCIATI nel seguito denominata per brevità "KinesiA".
- b) La sua durata è illimitata e non ha scopo di lucro.
- c) Ha sede in Foiano della Chiana (AR), piazza Giorgio Ambrosoli 12 e potrà istituire sedi sul territorio nazionale in almeno tre regioni (art. 5, comma 2, lettera c, Legge 4/2013). La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce variazione dello Statuto sociale.
- d) L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di democraticità e partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
- e) L'Associazione potrà avvalersi di un logo del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nelle loro attività, finché permane il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite.

**ART. 2 – Scopi e Attività**

L'Associazione riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti coloro che praticano la Kinesiologia come professione, definiti anche **Kinesiologi Professionisti**, intesi come quei soggetti esperti della disciplina che sono in grado di esercitare la professione valorizzando le risorse vitali di ogni individuo, favorendone il benessere globale e naturale e promuovendo sani stili di vita.

L'Associazione ha il precipuo scopo di promuovere, tutelare, vigilare sull'attività del Kinesiologo Professionista, nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei propri iscritti agevolando il rispetto delle regole deontologiche sancite in un apposito codice di condotta, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14 gennaio 2013 n° 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le Professioni non regolamentate in ordini e collegi. KinesiA aderisce a Confassolistiche, forma aggregativa inserita negli elenchi del MIMIT, Ministero dell'Impresa e del Made in Italy.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione intende:

- a. promuovere, tutelare, vigilare e valorizzare la diffusione dell'attività del Kinesiologo Professionista;
- b. valorizzare le competenze e la professionalità dei propri iscritti garantendo il rispetto delle regole deontologiche, sancite in un apposito codice di condotta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, Legge 4/2013;
- c. promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, secondo l'art. 2, comma 3, Legge 4/2013;
- d. promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4, Legge 4/2013;
- e. rilasciare ai propri iscritti - previo inserimento dell'Associazione KinesiA alla Sezione II dell'elenco delle Associazioni Professionali del MIMIT Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE) - il sistema di attestazione ai sensi dell'art. 7, Legge 4/2013, ovvero attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione; all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI;

- f. realizzare un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri iscritti, riservandosi di attivare le procedure per la “certificazione di conformità a norme tecniche UNI” di cui all’art. 9 della Legge 4/2013; l’Associazione si riserva, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, Legge 4/2013, di promuovere la costituzione di un comitato di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti Comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- g. istituire un Comitato Tecnico Scientifico dedicato alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, come all’art. 5, comma 2, lettera d), Legge 4/2013;
- h. promuovere il rispetto della deontologia professionale attraverso un codice di condotta, prevedendo sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 5, comma 2, lettera a) Legge 4/2013;
- i. svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ambito istituzionale, anche attraverso la forma aggregativa cui l’Associazione aderisce;
- j. tutelare la professionalità e la dignità dei propri associati;
- k. realizzare, gestire e aggiornare l’elenco degli iscritti annualmente, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b) Legge 4/2013;
- l. autorizzare gli iscritti - previo inserimento dell’Associazione KinesiA alla Sezione II dell’elenco delle Associazioni Professionali del MIMIT Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE) - ad utilizzare il riferimento dell’iscrizione all’Associazione quale marchio e attestato di qualità e qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 4/2013;
- m. realizzare sedi sul territorio nazionale in almeno tre regioni, come previsto dall’art.5, comma 2, lettera c) Legge 4/2013;
- n. fornire consulenza culturale, tecnica, scientifica a livello nazionale, europeo, internazionale per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
- o. svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- p. organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico e di ricerca;
- q. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche etc.;
- r. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l’edizione, la pubblicazione di dispense, libri, testi, cd audio e video, pubblicazioni periodiche, indagini, ricerche, studi di bibliografie etc.;
- s. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché con altre associazioni riconosciute e non riconosciute, sociali e/o sportive, al fine di promuovere le attività associative;
- t. partecipare, in modo autonomo e/o insieme a realtà pubbliche e/o private, ad attività di progetti nazionali, europei, internazionali; può infine assumere partecipazioni e/o interessenze in altri enti e/o imprese, anche societarie;
- u. collaborare con enti pubblici e privati locali, nazionali o internazionali con i quali riterrà utile avere collegamenti e/o che perseguono scopi analoghi o affini a quelli previsti dal presente Statuto;
- v. promuovere e tutelare, anche attraverso la ricerca, lo sviluppo del patrimonio autonomo, culturale, didattico inteso come complesso originale ed autonomo di metodi, tecniche e didattica della kinesiologia;

### ART. 3 – Soci

I **Soci dell’Associazione Professionisti Kinesiologi Italiani Associati** – KinesiA si distinguono in:

- **Kinesiologi Professionisti:** sono coloro che hanno i requisiti richiesti al rilascio dell’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi prestati dall’associato.
- **Kinesiologi in formazione:** sono coloro che non hanno ancora completato la formazione kinesiologica presso le scuole riconosciute e autorizzate dall’Associazione.
- **Soci onorari:** sono persone fisiche o giuridiche che per particolari meriti o considerazioni, su proposta del Consiglio Direttivo, siano ritenute idonee a dare lustro all’Associazione. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto.

- **Soci sostenitori:** sono persone fisiche, enti, istituti pubblici e privati, associazioni che con apporti economici, lasciti, donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali.

Hanno formale rapporto di appartenenza all'Associazione le persone fisiche che richiedano di associarsi ad essa che abbiano conseguito o siano in corso di conseguimento (in tal caso inseriti in un diverso elenco) di uno dei seguenti requisiti qualificanti per l'ammissione:

- a. essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell'Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;
- b. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c. aver conseguito almeno il diploma di Scuola Media Superiore e/o titolo di equiparazione previsto dalla normativa vigente in caso di conseguimento all'estero; in assenza, il Consiglio Direttivo valuterà i titoli formali, non formali e informali presentati tramite il curriculum vitae dall'interessato;
- d. essere in possesso dei titoli e/o delle esperienze qualificanti per lo svolgimento della Professione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo ovvero essere in possesso di un titolo che attesti la formazione non formale, rilasciato da una scuola riconosciuta dall'Associazione
- e. di esercitare o volere esercitare in via principale ancorché non esclusiva la professione di Kinesiologo;
- f. di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento.

Non possono ottenere l'ammissione coloro che hanno riportato condanne o pene che, a norma dello Statuto o del Codice di Condotta, comporterebbero la radiazione.

Tutti i dati forniti dalle persone fisiche e dagli organismi saranno trattati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, GDPR 679/2016.

L'iscrizione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo richiederà all'aspirante socio l'esibizione dei titoli dichiarati entro 30 giorni dall'iscrizione.

Il rapporto instauratosi per effetto dell'iscrizione cessa per:

1. dimissioni;
2. mancato rinnovo annuale;
3. revoca dell'iscrizione per perdita dei requisiti richiesti per ottenerlo;
4. radiazione/espulsione comminata dagli organi di giustizia interna.

Fatta eccezione per la radiazione/espulsione, il provvedimento che sancisce la cessazione del rapporto associativo è adottato dal Consiglio Direttivo.

La radiazione/espulsione può essere dichiarata dall'Assemblea, su richiesta del Collegio dei Probiviri, per gravi violazioni nonché per gravi comportamenti che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione e nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme, i regolamenti e i deliberati che ne determinano i requisiti di appartenenza.

Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **ART. 4 – Obblighi e Diritti**

1. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Codice Deontologico e quello Etico, i deliberati e le decisioni degli organi dell'Associazione.
2. Gli iscritti devono annualmente provvedere al rinnovo dell'iscrizione.

Hanno diritto a:

- a. Partecipare alle Assemblee dei Soci.
- b. Partecipare alle attività promosse, organizzate e realizzate in ogni suo ambito, secondo gli specifici regolamenti.

#### **ART. 5 – Requisiti per l'accesso alle cariche**

1. Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quelle del Presidente, del Tesoriere e, se nominati, del Collegio dei Revisori Legali o del Revisore dei Conti Unico; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci.
2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dai successivi articoli relativi alle Assemblee.
3. L'elettorato passivo spetta solamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. maggiore età;
  - b. essere Kinesiologi Professionisti;
  - c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.
4. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.
5. Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Associazione o gli Enti cui essa aderisce.

#### **ART. 6 – Organi, elencazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo
4. Il Collegio dei Revisori (se nominato) o il Revisore Unico (se nominato)
5. Il Collegio dei Probiviri (se nominato)
6. Il Comitato Tecnico Scientifico

#### **ART. 7 – Durata delle cariche**

Gli organi dell'Associazione ed i loro componenti eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica tre anni, salvo i casi di decadenza anticipata.

Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'organo che li ha conferiti.

#### **ART. 8 – Assemblea Ordinaria, Convocazione**

1. L'Assemblea dei Soci è sovrana si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni; l'avviso deve indicare oltre agli argomenti da trattare anche il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
3. La convocazione può avvenire a mezzo sito web, a mezzo posta elettronica, oppure a mezzo pubblicazione dell'avviso nella bacheca della sede centrale e nelle sedi secondarie, o con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
4. Le votazioni dell'Assemblea Ordinaria possono essere svolte anche per via telematica.

#### **ART. 9 – Assemblea Straordinaria, Convocazione**

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta di almeno quattro quinti (4/5) dei componenti il Consiglio Direttivo o della metà più uno dei soci.
2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni: l'avviso deve indicare oltre agli argomenti da trattare anche il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Vice Presidente quando siano trascorsi 120 giorni senza che la vacanza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione siano cessati; la convocazione deve essere effettuata entro 60 giorni successivi alla richiesta e l'Assemblea deve celebrarsi nei successivi 30 giorni.
4. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza della Assemblea Ordinaria.
5. La convocazione può avvenire a mezzo sito web, a mezzo posta elettronica, oppure a mezzo pubblicazione dell'avviso nella bacheca della sede centrale e nelle sedi secondarie, o con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
6. Le votazioni dell'Assemblea Straordinaria possono essere svolte anche per via telematica.

#### **ART. 10 – Assemblea, Composizione**

1. All'Assemblea Ordinaria e a quella Straordinaria partecipano tutti i soci con diritto di voto.
2. E' preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con il tesseramento per l'anno in cui si svolge l'Assemblea.
3. Ogni socio può portare una sola delega.

#### **ART. 11 – Assemblea, Funzioni**

1. L'Assemblea dei Soci elegge:
  - a. Il Presidente
  - b. I Componenti del Consiglio Direttivo
  - c. Il Collegio dei Revisori (se nominato) o il Revisore Unico (se nominato)
  - d. Il Collegio dei Probiviri (se nominato)
2. L'Assemblea elettiva approva la relazione sull'attività sociale presentata dal Presidente e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea annuale approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **ART. 12 – Assemblea, Costituzione e Deliberazioni**

1. L'Assemblea dei Soci è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà +1 degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della proposta di scioglimento, da deliberarsi con la maggioranza prevista dall'art. 24 comma 3 del presente Statuto, devono essere adottate a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile; per le modifiche allo Statuto occorre una maggioranza deliberativa dei 2/3 dei voti presenti in Assemblea.

#### **ART. 13 – Presidente, Funzioni**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e rappresenta legalmente l'Associazione.
2. Convoca e dirige il Consiglio Direttivo e ne firma i deliberati.
3. Convoca le Assemblee dei Soci nei modi prescritti dal presente Statuto.
4. Garantisce la corretta applicazione dei deliberati assunti dagli Organi dell'Ente.
5. Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.
6. In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

7. In caso di urgenza e necessità, il Presidente esercita i poteri straordinari del Consiglio Direttivo, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile di quest'ultimo.
8. Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Associazione anche al fine di esercitare l'azione civile in sede penale.

#### **ART. 14 – Consiglio Direttivo, Composizione, Durata, Funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

- a) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di 3 membri fino ad un massimo di 7 compreso il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci e dal numero dei componenti disciplinati con delibera dall'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, successiva allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, elegge a maggioranza qualificata tra i propri componenti la figura del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.
- b) Alle sue riunioni, se nominati, possono partecipare con sole funzioni consultive e senza diritto di voto, il Revisore dei Conti Unico e i Proviviri.
- c) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di impossibilità dal Vice Presidente nominato.
- d) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e comunque fino all'Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le Assemblee sociali e/o in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino alla prima convocazione assembleare dei soci, i quali delibereranno sulla conferma oppure nomineranno nuovi consiglieri fino alla fine del mandato.
- e) Attua gli indirizzi determinati dall'Assemblea dei Soci.
- f) Su proposta del Presidente elegge a maggioranza qualificata, tra i propri componenti, il Vice Presidente.
- g) Nomina il Segretario-Tesoriere.
- h) Modifica la sede legale e delibera l'apertura di sedi territoriali.
- i) Assegna ai suoi componenti le eventuali deleghe operative.
- j) Valuta, accoglie o respinge le domande di ammissione di nuovi soci.
- k) Delibera in merito alle domande di iscrizione ed alla cessazione dei soci.
- l) Aggiorna l'elenco degli iscritti annualmente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) Legge 4/2013.
- m) Applica i deliberati espressi dall'Assemblea dei Soci.
- n) Delibera i rimborsi spese.
- o) Cura gli affari di ordine amministrativo.
- p) Delibera a maggioranza dei suoi componenti.
- q) Nomina, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.
- r) Redige e modifica il regolamento di cui all'art. 30.
- s) Compila il rendiconto contabile annuale.

#### **ART. 15 – Consiglio Direttivo, Modalità di Convocazione**

1. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta tramite posta elettronica, sito web, oppure con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea, con un preavviso di almeno 5 giorni; l'avviso deve indicare oltre agli argomenti all'ordine del giorno anche il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche per via telematica, telefonica o in videoconferenza e produrranno specifico verbale.

#### **ART. 16 – Consiglio Direttivo, modalità di Costituzione e Deliberazioni**

1. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

2. Il Consiglio Direttivo per le sue riunioni si avvale per la redazione dei verbali di un segretario appositamente nominato dagli stessi componenti, oppure dal Segretario-Tesoriere, qualora questi è presente e nominato.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

#### **ART. 17 – Il Vice Presidente, Elezioni e Funzioni**

Su proposta del Presidente, Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed ha il compito di svolgere le funzioni che il presente Statuto assegna al Presidente nei casi di vacanza o impedimento temporaneo.

#### **ART. 18 – Il Segretario-Tesoriere, Nomina e Funzioni**

1. Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività.
2. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e alla redazione dei verbali.
3. E' responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Associazione.
4. Si occupa ed è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione.
5. Predisporre e redige le bozze dei bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.
6. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

#### **ART. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore dei Conti Unico, Elezione e Funzioni**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti sempre dall'assemblea degli associati. Il Presidente ed i membri dell'organo di controllo nominati rimangono in carica per lo stesso periodo disposto per la giunta esecutiva; nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano. Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall'Assemblea, il Presidente del Collegio provvederà a richiedere le nuove ammissioni attraverso l'assemblea dei soci. Al Collegio dei Revisori competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal Codice Civile: in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti preventivi e della documentazione contabile, inoltre predisporre la relazione al rendiconto consuntivo che deve essere presentata all'Assemblea in sede di approvazione dello stesso. Presenta, altresì, all'Assemblea una relazione tecnico contabile sull'attività svolta dall'associazione.
2. Il Revisore dei Conti Unico, se nominato, è eletto dall'Assemblea dei Soci ed esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e dello statuto secondo le disposizioni del Codice Civile. Deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il Revisore dei Conti Unico riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci in merito alla gestione amministrativa dell'Ente. Il Revisore dei Conti Unico non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Associazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti Unico non viene meno in caso di decadenza degli altri organi. Per il proprio mandato viene riconosciuto un compenso che verrà determinato dall'Assemblea dei soci. Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia.
3. Anche per l'organo collegiale spetta un compenso per l'incarico disposto dall'assemblea che durerà per tutto il mandato e deve essere riportato e rendicontato all'assemblea dei soci.

#### **ART. 20 – Collegio dei Probiviri, Elezione e Funzioni**

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia dell'associazione. Qualora nominato, esso è composto da tre membri, eletti dall'assemblea dei soci, tra i soci più anziani per adesione. Ha competenza in ordine alle infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'associazione, giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento del presente Statuto, assicurando il diritto di difesa con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti.
2. Le sue decisioni devono essere motivate e sono inoppugnabili.
3. Deve giudicare entro 30 giorni dal ricevimento della notizia di presunto illecito e per una sola volta può posporre la decisione per supplemento di istruttoria, fino ad un termine massimo di 60 giorni. Può disporre la sospensione cautelativa dell'incolpato dall'attività dell'Associazione, in pendenza di un procedimento disciplinare, per un periodo non superiore a 60 giorni. Le sue decisioni sono affisse nella sede dell'Associazione.
4. In sede di nomina, i componenti del Collegio dei Probiviri non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nell'associazione.
5. I membri del Collegio dei Probiviri, possono partecipare con sole funzioni consultive e senza diritto di voto sia all'Assemblea dei Soci sia alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. I membri del Collegio dei Probiviri non decadono in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'associazione

#### **ART. 21 – Comitato Tecnico Scientifico, Funzioni**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (in forma contratta CTS) è composto da un numero di componenti variabile, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, anche fra soggetti non soci, rappresentativi delle competenze che l'Associazione intende valorizzare e raggruppare.
2. Il CTS è presieduto dal Coordinatore Scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed è responsabile dell'organizzazione scientifica e delle attività.
3. Il CTS si occupa soprattutto della formazione permanente degli associati e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale da parte dei soci ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d) Legge 4/2013.
4. Il CTS ha il compito di svolgere ricerche e studi, nonché di proporre iniziative di coinvolgimento dell'associazione nei confronti del mondo scientifico, accademico, sportivo in ambito nazionale e internazionale.

#### **ART. 22 – Organizzazione periferica, Nomina e Funzioni dei Delegati Periferici**

Al fine di promuovere la conoscenza dell'Associazione e potenziarne la presenza e l'attività a livello locale il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, può nominare delegati periferici a livello Regionale, Provinciale e delle Città Metropolitane, che si occuperanno di sviluppare le attività associative sui territori di competenza.

#### **ART. 23 – Patrimonio, Costituzione**

1. Il patrimonio è costituito:
  - a. dai beni dell'Associazione;
  - b. dalle quote associative;
  - c. dall'eventuale contributo di enti pubblici e organizzazioni private;
  - d. da eventuali donazioni e lasciti.
2. Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati.



3. L'Associazione s'impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e verrà redatto e approvato un rendiconto economico e patrimoniale.

#### **ART. 24 – Scioglimento**

1. L'Associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria appositamente convocata dal Presidente su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.
2. Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 degli aventi diritto a voto.
4. L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 25 – Durata anno associativo**

L'anno associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

#### **ART. 26 – Accesso ai libri sociali**

I libri dell'Associazione sono visibili dai soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dagli uffici a spese del richiedente.

#### **ART. 27 – Incompatibilità**

Le cariche di: Presidente, componente del Consiglio Direttivo, Revisore dei Conti Unico e di Membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'associazione.

#### **ART. 28 – Decadenze e reintegrazioni**

1. In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo si ha la decadenza immediata del Consiglio, quindi spetterà al Presidente espletare l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere tenuta entro i 60 gg dalla data dell'evento.
2. Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato da parte dell'Assemblea dei Soci, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi decaduti fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

#### **ART. 29 – Cessazione dell'iscrizione**

L'iscrizione all'Associazione cessa:

- a. per dimissioni;
- b. per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato l'iscrizione medesima;

- c. per sanzione comminata dai competenti organi di giustizia.

#### **ART. 30 – Modifiche ed Attuazione dello Statuto, modalità per le modifiche**

1. Il presente Statuto può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
2. Le proposte di modifica devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, ovvero dai due terzi del Consiglio Direttivo, ovvero dal Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, manda la modifica al Presidente per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni e che deve tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
4. Il Presidente nel convocare l'Assemblea Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
5. L'Assemblea è validamente costituita così come previsto dal presente statuto e per l'approvazione delle proposte suddette occorrono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

#### **ART. 31 – Emanazione Regolamenti, Competenze**

Il Consiglio Direttivo emana e modifica il Regolamento di attuazione delle norme di questo Statuto.

#### **ART. 32 – Clausola Compromissoria**

1. I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti i soci.
2. I soci per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell'associazione si impegnano a non adire Autorità esterne alla stessa.

#### **ART. 33 – Conclusioni**

Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio Direttivo, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute. Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti saranno applicabili le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. Il Consiglio Direttivo comunicherà i regolamenti e le loro variazioni a tutti i soci attivi entro 30 giorni dalla loro deliberazione; inoltre, qualora fossero stati modificati, li presenterà all'Assemblea dei Soci per la ratifica. I Regolamenti e/o le loro variazioni avranno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione ai soci e pubblicazione sul sito web. All'entrata in vigore del presente statuto sarà modificato e aggiornato il libro soci secondo le direttive indicate nello stesso, verrà inoltre aggiornata tutta la documentazione e il sito web.

Chianciano, 22 giugno 2024

Il Presidente

Il Segretario